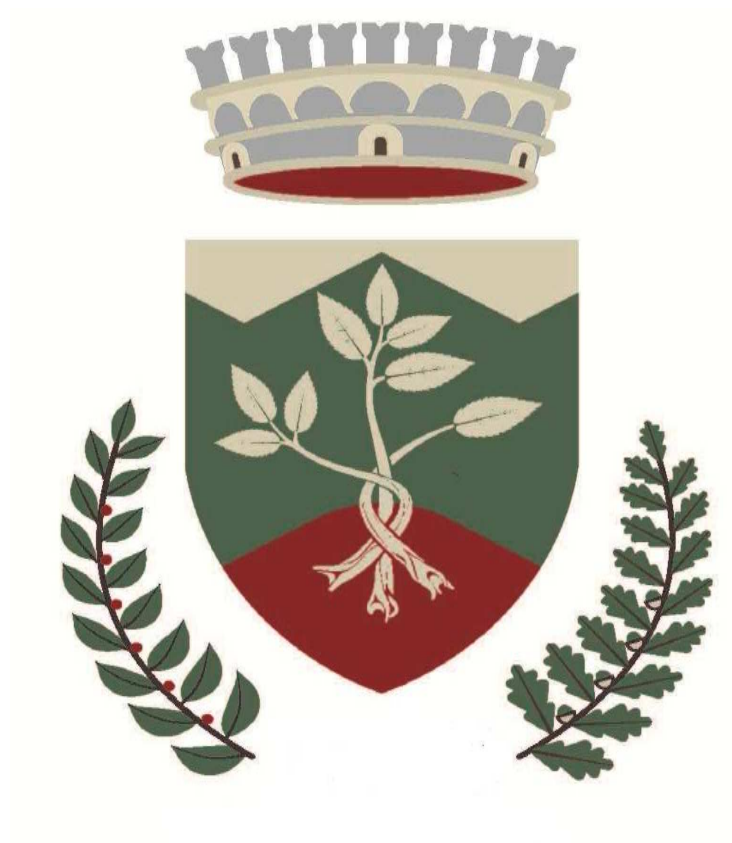


COMUNE di TRE VILLE



Sommario

PREAMBOLO	4
TITOLO I	8
ART. 1 TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE	8
ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI	8
ART. 3 USO CIVICO	10
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	11
ART. 4 NOZIONE	11
ART. 5 REGOLAMENTO	11
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	11
ART. 6 RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE	11
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	12
ART. 7 CONSULTAZIONE POPOLARE	12
ART. 8 CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE.....	13
CAPO III – REFERENDUM	14
ART. 9 NORME GENERALI	14
ART. 10 CASI E MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM.....	15
ART. 11 COMITATO DEI GARANTI.....	16
ART. 12 COMMISSIONE NEUTRA	16
ART. 13 PROCEDURA DEI REFERENDUM CONSULTIVI	17
ART. 14 PROCEDURA DEI REFERENDUM PROPOSITIVI E ABROGATIVI.....	17
ART. 15 PROVVEDIMENTI A SEGUITO DEL REFERENDUM	19
ART. 16 PROCEDURA PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DELLE MODIFICHE STATUTARIE	19
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	20
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	20
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	20
ART. 17 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI.....	20
ART. 18 CONVOCAZIONE	21
ART. 19 CONSIGLIERE INCARICATO	22
ART. 20 CONSIGLIERE DELEGATO PER IL C.C. RAGOLI 2 ^A PARTE.....	23
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	23
ART. 21 ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO	23
ART. 22 COMPOSIZIONE	23
ART. 23 MOZIONE DI SFIDUCIA	24
SEZIONE III - IL SINDACO.....	25

ART. 24 ATTRIBUZIONI	25
CAPO II - ALTRI ORGANI	25
ART. 25 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	25
ART. 26 GRUPPI CONSILIARI.....	26
ART. 27 IL CONSIGLIERE COMUNALE	26
ART. 28 COMMISSIONI	27
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO.....	27
ART. 29 NORME GENERALI	27
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	28
ART. 30 PRINCIPI	28
ART. 31 ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ	29
TITOLO V – GARANZIE	29
ART. 32 OPPOSIZIONI E RICORSI	29
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	30
ART. 33 IL DIFENSORE CIVICO	30
ART. 34 - INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ	31
ART. 35 - ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO.....	31
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	32
ART. 36 PRINCIPI	32
ART. 37 FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	32
ART. 38 - ORGANIZZAZIONE	33
ART. 39 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO.....	33
ART. 40 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA	34
ART. 41 IL SEGRETARIO COMUNALE	35
ART. 42 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO.....	35
ART. 43 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.....	35
TITOLO VII - ATTIVITA'	36
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	36
ART. 44 ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI	36
ART. 45 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI.....	36
ART. 46 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI	36
ART. 47 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI	37
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA.....	37
ART. 48 I REGOLAMENTI.....	37
ART. 49 LE ORDINANZE.....	37
ART. 50 SANZIONI AMMINISTRATIVE	37

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	38
ART. 51 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	38
ART. 52 ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	38
ART. 53 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO	38
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI.....	39
ART. 54 PRINCIPI	39
TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA.....	39
ART. 55 PRINCIPI.....	39
ART. 56 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	39
ART. 57 CONTROLLO DI GESTIONE	40
ART. 58 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	40
ART. 59 SERVIZIO DI TESORERIA	41
ART. 60 IL REVISORE DEI CONTI	41
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI.....	42
ART. 61 NORME GENERALI	42
ART. 62 TARIFFE	42
ART. 63 ACQUA BENE COMUNE.....	43
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	43
ART. 64 REVISIONI DELLO STATUTO	43
ART. 65 NORME TRANSITORIE.....	43
ART. 66 DISPOSIZIONI FINALI.....	44

PREAMBOLO

Il nome “Tre Ville” scelto per indicare il nuovo Comune, frutto dell’unificazione dei Paesi di Montagne, Preore e Ragoli, richiama il numero dei comuni originari prima della fusione e le antiche “ville”, denominazione che fino all’800 paesi contraddistingueva le varie borgate.

La scelta di questo toponimo, permette di non sovrapporsi ai nomi dei tre Paesi, lasciando nell’uso comune Montagne, Preore, Ragoli, Palù e tutte le altre frazioni che li compongono.

Non è un caso se questo legame fa parte istintivamente della nostra identità perché nasce da un passato comune da una storia secolare che abbiamo condiviso.

Una storia comune

Gli insediamenti degli attuali abitati di Montagne, Preore e Ragoli sono certamente di epoca antecedente alla presenza della dominazione romana, come testimoniano i reperti archeologici ritrovati nel corso dei lavori per la regimazione del fiume Sarca nel corso del XIX secolo (coltello di bronzo, falcetto, fibula e anelli d’oro conservati al Museo civico di Trento). Per quanto attiene al periodo di occupazione romana delle Giudicarie che si fa risalire alla spedizione di Marcio Re contro gli Steni del 118 a.C., si segnalano i prediali Larzana, Cerana e Bolzana caratterizzati dalla desinenza -ana che i romani aggiungevano al nome del possessore di un fondo quale suffisso di pertinenza. Si aggiunge a questo il ritrovamento di un sesterzio dell’epoca di Antonino Pio in località Prà da l’asan durante gli scavi per la costruzione dell’attuale albergo-ristorante, per cui possiamo affermare che il territorio era in qualche modo “abitato” in epoca romana.

Questa ipotesi è avvalorata anche dal toponimo della località di Binio che pare tragga origine dalla moneta romana dell’epoca di Caracalla detta appunto Binione, del peso di 13,3 gr d’oro.

Sulla base di questi ed altri elementi, si ipotizza, che dopo l’occupazione romana la via di collegamento tra Trento e Brescia passasse proprio dal Prà da l’asan salendo da Bolzana, Cerana (strada “gromatica” in quanto priva di tornanti) e quindi attraverso Larzana evitando così il fondovalle percorso dal Sarca e privo di guadi sicuri. Si spiegherebbe così la presenza di tre nomi prediali lungo una strada, ora secondaria, che un tempo doveva essere decisamente più importante se vi si posero ben tre predi.

Le vicende storiche, di cui si hanno maggiori e certe fonti, sono essenzialmente due.

Quelle riguardanti *l’antica Comunità di Preore* che comprendeva Montagne, Preore e Ragoli e le vicende legate alla *Comunità delle Regole di Spinale e Manez*.

La comunità di Preore si era data regole e statuti per la gestione del bosco e dei pascoli che erano indivisi e comuni. Questi erano riservati ai soli abitanti originari o a chiunque avesse ottenuto il diritto alla pubblica regola. Gli uni e gli altri si chiamavano vicini. Gli abitanti esclusi si chiamavano “forestieri”. Le prime notizie riguardanti la Comunità di Preore, risalgono a due

documenti; uno del 1180 circa e l'altro del 1189 con cui i Conti di Appiano in un primo tempo cedono al Principe Vescovo i possedimenti di Pruvur in cambio della giurisdizione di Fiemme per poi annullare lo scambio pochi anni dopo (Codice Wanghiano).

La Comunità di Preore è legata alle vicende del principato Vescovile di Trento (1027-1803), durante questo periodo in più documenti il Principe Vescovo confermò il diritto all'investitura dei vicini della Comunità di Preore ed all'amministrazione autonoma del patrimonio. Con la fine del Principato fu abolita anche l'autonomia delle comunità rurali, così come gli Statuti, e la pubblica Regola, dichiarata con una legge del 1805 "illecita combricola di popolo".

E' del 1808 un documento steso a Preore per la divisione dei monti dell'ex Comunità, divisione che risulta pienamente attuata in un documento del 1813 inviato al Prefetto di Trento a firma del Comune di Montagne e degli altri comuni sorti dalla Comunità di Preore (Scalfi, 1984, p. 37).

Per quanto concerne la storia delle Regole, questa riguardò per lungo tempo i soli vicini di Montagne e Ragoli mentre non avevano "diritto alla Regola" gli abitanti di Preore.

La Comunità delle Regole comprendeva e comprende tutt'ora, il territorio di Manez (Regole di Manez) e del Monte Spinale (Regola di Spinale)

La prima notizia riguardante le Regole risale al 1249 e tratta della locazione di una "praesa buschiva" situata nel possesso di Spinale, all'Ospedale di Santa Maria di Campiglio in cambio di un "peso" di formaggio. I primi statuti a noi noti relativi alle Regole risalgono per Manez al 1377 e per Spinale al 1410.

Montagne

Per quanto riguarda l'aspetto strettamente storico la prima notizia conosciuta su Montagne si trova in un documento del 1211 e riguarda un interrogatorio svoltosi a Trento durante un processo ove compare, in qualità di teste, un certo "Andrea da Binio". In questo documento tra i vassalli presenti "in vece e in nome dell'Università dei Preoresi" troviamo un Balbo da Còrt e un Preore, decano de Larzana. Il documento più interessante relativo alla sola Vicinia di Còrt, Larzana e Binio, è uno statuto del 1775 conservato presso l'archivio di stato di Trento. Questo fu probabilmente l'ultima espressione dell'autonomia viciniale prima dell'abolizione di statuti e pubbliche assemblee avvenuta nel 1805. I 47 articoli di cui si compone il documento stabiliscono innanzitutto i tempi e le modalità di elezione dei rappresentanti e reggenti della vicinia fissandone i rispettivi compiti.

Le norme riguardano soprattutto il patrimonio indiviso della vicinia ed il suo uso collettivo mentre la proprietà privata è regolata solo nei casi in cui deve essere salvaguardato l'interesse comune.

L'autonomia amministrativa di Montagne durò per tutto il dominio austriaco e oltre fino al 1927 quando il governo fascista con decreto del 29 dicembre dichiarava Ragoli sede del Comune unico comprendente le antiche vicinie della Comunità di Preore. Nel 1952 Montagne fu nuovamente riconosciuto come comune autonomo.

Per concludere, un breve riferimento all'origine storica del toponimo Montagne

In un documento del 1342, resoconto di un'assemblea generale di tutti i rappresentanti della

Comunità di Preore, è attestata la divisione della comunità in “quadre”: Cór, Larzana e Binio sono detti appartenere alla “quadra dei monti”.

E’ probabile che nei secoli “dei monti” si sia trasformato in “delle montagne” e quindi in “di Montagne”. In un altro documento del 1601 relativo alla surroga di alcuni vassalli della Decima di Preore, troviamo infatti tra i subentrati un certo Bartolomeo Giacomo Simoni “a Montaneis”, cioè da Montagne. Novant’anni più tardi, nel 1692, in una successiva surroga troviamo tra i nuovi vassalli: Giacomo fu Agostino Simoni “a Larzana Montanearum” e Tomaso fu Bartolomeo “a Binio Montanearum”; il genitivo di provenienza è usato ancora oggi nella forma dialettale “da le Montagne”.

Preore

Per quanto concerne la storia di Preore, questa ha riferimenti preistorici (el Col e Bus dela Bastia), riscontri Romani (toponimo e monete) richiami medioevali (ruderi della Bastia, sede del Vicario vescovile 1497-1525, antico statuto del 1520), pagine di storia moderna (Statuti del secolo XVIII[^], sede del Comun Generale delle Giudicarie), documenti di storia contemporanea (partecipazione di preoresi alle Guerre d'indipendenza d'Italia).

Anche le avversità climatiche hanno segnato nel corso del tempo la storia di Preore. Sono tuttora ricordati i lutti ed i dolori nelle famiglie di Preore per frequenti inondazioni della Sarca e del rio Manez culminate con l'asportazione (1772) di Mondrone, villaggio a valle dell'attuale paese.

Preore fu sede del Vicario vescovile e del "tribunale per il civile" da cui la fama di avere fra la sua gente uomini di cultura, specialmente notai (Rocco Bertelli - La guerra del nose - a. 1580).

È soprattutto nel XIX secolo che si manifestano in Preore persone esperte delle leggi: i fratelli Antonio e Francesco Serafini, presidenti di Tribunale a Venezia. Un loro nipote Filippo (1831-1897), divenne prima professore e poi Rettore dell'Università di Pisa, nonché autore del Codice Civile svizzero.

Altri non meno degni esponenti della cultura avranno nascita a Preore: prof. Cipriano Leonardi, emerito poliglotta e famoso stenografo; il prof. Battista Leonardi che rinnoverà in tempi recenti la fama dello zio Cipriano; don Pietro Galletti che da semplice curato verrà eletto deputato per il Trentino alla Dieta di Innsbruck nel periodo in cui il Trentino era parte dell'Impero Austro Ungarico.

Il toponimo Preore è di origine incerta. La tesi più accettata è quella sostenuta da Cesare Battisti, nei suoi studi geografici e topografici, il quale ritiene che il toponimo Preore derivi da “pratorium” termine latino medioevale indicante un'estensione prativa o coltivata.

Ragoli

La storia della Comunità di Ragoli è strettamente legata alle vicende storiche delle Valli Giudicarie, partendo dal principato vescovile di Trento, al passaggio di Napoleone, alla sottomissione all'impero austroungarico e al passaggio all'Italia dopo la 1^a guerra mondiale. Nel periodo

compreso fra le due guerre la quotidianità nella popolazione è segnata dal fenomeno dell'emigrazione all'estero e verso i centri maggiori della Lombardia a causa della scarsità di lavoro, sia agricolo che artigianale.

La storia più recente di Ragoli è collegata allo sviluppo turistico di Madonna di Campiglio, grazie alla località di Palù, sita a 32 km di distanza. Questa circostanza è da ricondursi alla pratica dell'alpeggio e all'esistenza della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, nel cui territorio sono comprese le Dolomiti di Brenta, nominate dall'Unesco patrimonio dell'Umanità.

Degni di nota sono pure i suggestivi abitati di Cerana e Iron che richiamano alla memoria vicende antiche e il dramma della peste manzoniana.

Dal punto di vista artistico e culturale rilevanti sono alcune tra le più importanti opere della famiglia dei Baschenis, pittori itineranti bergamaschi: all'inizio del '500 Cristoforo e il figlio Simone realizzarono alcuni affreschi nella chiesa dei SS. Faustino e Giovita (presso il cimitero), allora luogo di culto degli abitanti di Montagne, Preore e Ragoli. Di questa chiesa importanti sono anche i resti di un altare ligneo cinquecentesco attribuito alla famiglia degli Olivieri, le cancellate in ferro battuto e le croci di ferro issate su graniti che ricordano le antiche usanze della vicina regione lombarda.

Il toponimo Ragoli inizia a comparire solo verso la metà del 1600, prima si trovano citate le Vicinie Favrio, Vigo e Bolzana. La sua origine può derivare da erica (il fiore), oppure, si può ricondurre al verbo latino "eradicare", estirpare, da cui poi potrebbe essersi sviluppato un diminutivo di "rago" cioè terreno disboscato, terra resa fertile ed abitabile dal lavoro dell'uomo. Altra supposizione riconduce il suo significato a "piccole piazze" (in latino aeracule).

TITOLO I

Art. 1 Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Tre Ville nasce dalla fusione dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli ai sensi della L.R. n. 18 del 24 luglio 2015.

2. Il territorio del Comune di Tre Ville è articolato nelle frazioni di Montagne, comprensivo delle località di Binio, Cort e Larzana, Preore, Ragoli, Coltura, Palù di Madonna di Campiglio e Pez.

3. Il Capoluogo del Comune è individuato nell'abitato di Ragoli. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale.

4. Descrizione dello stemma: scudo francese antico. In cuore allo scudo, sovrapposti ad un monte verde che termina nel capo allo stemma, tre rami di frassino intrecciati, d'argento, cimati rispettivamente di tre, quattro e una foglia, nascenti da un monte di porpora movente dalla punta. Corona: murale di Comune. Ornamenti: a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale.

5. Il gonfalone del Comune riporta lo stemma comunale con l'inserzione centrata "Comune di Tre Ville".

Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, all'affermazione dei diritti umani e dei principi di sussidiarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza discriminazione di nazionalità, lingua, sesso, cultura, religione ed opinione politica nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune garantisce:

- a) il rispetto della persona e dei diritti della personalità;
- b) la tutela delle famiglie e di ogni forma di convivenza ;
- c) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia riconoscendo i bambini quali soggetti attivi della comunità e cercando di realizzare progetti inerenti a servizi, spazi e opportunità che ne favoriscano un armonico sviluppo in relazione con la famiglia, il territorio e la comunità;
- d) la tutela dell'aggregazione sociale dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.

3. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:

- a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della Comunità locale;
- b) la solidarietà della Comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
- c) le pari opportunità senza discriminazione alcuna;
- d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
- e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della Comunità, ecologicamente sostenibile;
- f) la valorizzazione del territorio, ne garantisce la reversibilità, anche attraverso la promozione di fonti rinnovabili. Riconosce come "Bene Collettivo Primario" le risorse idriche e pertanto si impegna a preservarle integre e ad amministrarle nell'interesse pubblico;
- g) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, l'attività sportiva e ricreativa;
- h) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
- i) Il Comune favorisce l'inserimento nella comunità locale degli emarginati per cultura, religione e condizione sociale, promuovendo iniziative affinché possano accedere e usufruire a pieno titolo dei servizi preposti per il benessere sociale e materiale;
- j) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- k) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future;

4. Esercita l'azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggiano il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale;

5. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessioni di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od Enti, la loro concessione è disciplinata da apposito Regolamento;

6. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, efficienza e pubblicità secondo le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto;

7. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi;
8. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo di intervento;
9. Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio d'informazioni e di documenti con altri Enti pubblici o con privati.

Art. 3 Uso Civico

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti delle frazioni del Comune di Tre Ville.
2. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti, riconosce, tutela e valorizza le proprietà collettive delle frazioni.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 4 Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;
- c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio di comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 5 Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6 Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, da

parte di uno o più cittadini residenti, di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, presentata da almeno sessanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente entro 30 giorni e rispettivamente 60 giorni se di competenza del Consiglio Comunale.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7 Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. In particolare, l'Amministrazione può servirsi:

a) di consultazioni popolari;

b) di questionari;

c) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con un coinvolgimento territorialmente differenziato;

3. Il Comune prevede la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche. (cittadini, turisti, ospiti, ecc.)

4. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno cento cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

5. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

6. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 8 Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali con poteri consultivi e di proposta, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

a) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

b) La promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione.

c) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;

d) la promozione dell'identità delle diverse Frazioni e delle Località del Comune

3. Il Sindaco periodicamente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 9 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione popolare diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell'elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune, in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Il referendum è definito:

a) consultivo quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;

b) propositivo quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti; è definito abrogativo quello avente ad oggetto l'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta; qualora, prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole e vincolante del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia; la richiesta di referendum abrogativo è proposta con le stesse regole previste nella lettera precedente;

c) "confermativo" quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.

4. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. I referendum propositivi e abrogativi sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10 per cento del totale degli elettori del Comune;

6. I referendum consultivi, propositivi e abrogativi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto non inferiore al 30 per cento;

7. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.

8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E.

9. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Art. 10 Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Non è consentita la presentazione di più di 3 (tre) quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.

4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) al regolamento interno del Consiglio comunale;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) alle forme collaborative intercomunali già avviate;

i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alle proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di

presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;

j) gli atti di gestione assunti in conformità agli atti programmatici e di indirizzo di competenza degli organi di governo;

Art. 11 Comitato dei garanti

1. Ad inizio legislatura, entro 90 giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune. In caso di dimissioni o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell'area del membro dimissionario. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del Comitato nominato da altro ente oppure messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.

2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi, abrogativi e confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 12 Commissione neutra

1. Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra formata da tre componenti, di cui il Presidente scelto dalla Giunta comunale, tra giornalisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale, un membro designato dal gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza; in caso di referendum propositivo o abrogativo la Commissione viene integrata da un componente indicato dal comitato promotore.

2. Il Presidente della Commissione neutra, al fine di predisporre il materiale informativo relativo ai quesiti referendari con le più ampie garanzie di imparzialità, pubblica un avviso all'albo telematico con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto che abbia i requisiti per partecipare alle

consultazioni referendaria, di osservazioni in relazione ai quesiti referendari. La raccolta e la pubblicazione di tali contributi può essere effettuata anche avvalendosi di strumenti informatici.

3. La Commissione neutra redige una relazione che dia conto degli orientamenti espressi, delle relative motivazioni nonché delle spiegazioni offerte dal comitato promotore e dai rappresentanti di minoranza e maggioranza consiliare. Tale relazione, anche a fini di sinteticità, chiarezza e comprensibilità espositiva, è redatta in forma schematica o per punti; resta salva la possibilità di pubblicare – anche on-line – ulteriori contributi sul tema oggetto di referendum.

4. I contenuti della relazione sono insindacabili.

Art. 13 Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi *trenta giorni*. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.

2. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data del referendum.

3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Art. 14 Procedura dei referendum propositivi e abrogativi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.

2. Il quesito proposto viene valutato, *entro 30 giorni*, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica

che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.

3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.

4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.

5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a *10 giorni né superiore a 30 giorni*. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.

6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.

7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro *180 giorni*. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.

8. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.

9. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi *due mesi* e si svolge entro i successivi *trenta giorni*. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.

10. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.

11. Ciascun avente diritto riceve il materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data e luogo di svolgimento del referendum

12. Il risultato è approvato, in via definitiva, dal Comitato dei garanti sulla base dei

verbali delle operazioni di voto e trasmette immediatamente tale decisione al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

Art. 15 Provvedimenti a seguito del referendum

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo *entro 60 giorni* dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.

3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Art. 16 Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.

2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi e abrogativi.

3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.

4. Il referendum confermativo può avere ad oggetto anche singole parti delle modificazioni statutarie. Qualora vi siano una pluralità di richieste referendarie aventi oggetti differenti, all'elettore sono posti dei quesiti autonomi.

5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.

6. Se il quesito riguarda tutte le modifiche proposte, esso ha effetto sospensivo in relazione a tutta la deliberazione di approvazione delle modifiche, comprensiva anche delle parti costituenti adeguamento a norme di legge; se riguarda, invece, singole parti modificate, l'effetto sospensivo riguarda unicamente le modifiche statutarie oggetto del quesito stesso. Analogamente, in esito al referendum, nel caso di mancata conferma delle modificazioni gli effetti si producono, rispettivamente, in capo alla deliberazione di approvazione delle

modificazioni ovvero alle singole modifiche che sono state oggetto di referendum. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della regionale. Della mancata presentazione di richieste di indizione del referendum confermativo presentate entro il termine stabilito dalla legge regionale è data notizia all'albo pretorio e sul sito istituzionale

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.

8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.

9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 Composizione e Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Tre Ville o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;

c) approva i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito nella precedente lettera qualora il consiglio non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari;

d) istituisce commissioni consiliari permanenti ovvero temporanee secondo quanto previsto dal regolamento consiliare/dalla deliberazione istitutiva delle stesse.

4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

5. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali. Salvo che la legge non stabilisca diversamente, i regolamenti del Comune determinano – tenendo conto della gravità e conseguenze dell'illecito e di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689 – l'entità della sanzione per ciascuna violazione o tipologia di violazioni da un minimo ad un massimo editale ricompreso nell'ambito dell'importo massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689. L'applicazione della sanzione, da parte degli organi comunali individuati in base alle competenze fissate dalla legge e dal presente statuto, avviene nel rispetto dei principi fissati dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 18 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale per l'adozione degli atti previsti dalla legge e dallo Statuto oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri entro un massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale.

5. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta; nei termini non si computano il giorno della notifica e il giorno della seduta. È ammesso l'uso di comunicazioni telematiche per la convocazione del Consiglio.

6. Nei casi di urgenza è consentito che l'avviso di convocazione con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

7. Il Consiglio comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune salvo i casi in cui la legge o il regolamento prevedano un quorum superiore.

8. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta in cui è sufficiente l'intervento di 8 (otto) Consiglieri comunali. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'Ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'Ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alla seduta di prima convocazione. (quanti consiglieri devono intervenire in seconda convocazione).

9. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivano maggioranze qualificate.

Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare.

Art. 19 Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo definito.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico o qualora richiesto dal Consiglio Comunale, il Consigliere incaricato deve presentare al Consiglio Comunale una relazione che illustri i

risultati dell'incarico svolto.

Art. 20 Consigliere delegato per il C.C. Ragoli 2^a parte

1. Il Sindaco può nominare un Consigliere delegato, scelto fra gli Assessori comunali di Ragoli 2^a parte o, in difetto, fra i Consiglieri comunali o, in difetto, fra gli eleggibili a Consigliere comunale, per la trattazione dei temi riguardanti la frazione. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. Allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute e un gettone di presenza di importo non superiore a quello previsto per i componenti delle Commissioni consiliari permanenti, di cui all'art. 65, c. 3.

4. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 21 Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 22 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 (quattro) Assessori, di cui 1 (uno) avente le funzioni di Vicesindaco. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dalla legge; le indennità mensili dei singoli assessori sono

ridotte in misura proporzionale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

2. Nell'ambito della Giunta così costituita, può essere nominato n. 1 Assessore, anche cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, come stabilito dalle vigenti disposizioni.

4. Ad integrazione di quanto previsto dalla norma sulla rappresentatività nel Consiglio Comunale degli ex municipi, nel primo mandato amministrativo, il Sindaco deve favorire un'adequata rappresentanza degli attuali comuni anche nella Giunta del comune di Tre Ville.

5. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo di norma gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.

6. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

7. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

8. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 23 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello

nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 24 Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 25 Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

3. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
- b) assicura il collegamento politico con i Gruppi consiliari;
- c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

- e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
- g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
- i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
- j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 26 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del Capogruppo. Il Gruppo deve essere composto da almeno 2 consiglieri comunali.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali e consiliari in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Art. 27 Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del

Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a tre sedute successive, il Sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per quattro sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 28 Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. E' costituita la Commissione permanente per lo Statuto e i Regolamenti con il compito di formulare le proposte di modifica o di elaborare, qualora si rendesse necessario, la bozza di nuovi Regolamenti.

3. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.

4. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

6. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 29 Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione

sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Il Consigliere comunale che accede agli atti è tenuto a mantenere sugli stessi il massimo riserbo.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 30 Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Le designazioni di cui al comma 2 prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.

4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

5. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 22 comma 3 e comma 4 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 31 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 32 Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;

d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”;

b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 33 Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed

interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 34 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 35 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 36 Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e vicinanza nonché di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si riferisce ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 37 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 39 e 40 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 38 - Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 37 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 37 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 39 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al

Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 40 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio e al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti e dall'atto di indirizzo.
- h) nomina le commissioni di giudicatrici di gara o di concorso.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 41 Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 31 commi 1 e 2:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la responsabilità di altri soggetti stabilita dall'atto di indirizzo;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 42 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 43 Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti

del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 44 Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 45 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 47 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 48 I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 49 Le Ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 50 Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 51 Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 52 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 53 Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 54 Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 55 Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 56 Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.

2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.

3. La Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile.

Art. 57 Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:

- a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
- b) *rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati.*

3. Il Segretario comunale e i Responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.

4. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

Art. 58 La gestione del patrimonio

1. L'Amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.

2. Qualora un bene immobile sia stato acquisito al patrimonio comunale in esito a lasciti testamentari con vincolo di destinazione a favore di uno dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli esistenti prima del processo di fusione, il vincolo viene confermato e si intende riferito alla corrispondente frazione.

3. Essi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti dalla vigente normativa.

4. I beni patrimoniali disponibili sono alienati, quando la loro redditività risulti

inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

5. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 59 Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 60 Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 61 Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. La funzione di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 62 Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Art. 63 Acqua bene comune

1. Il Comune riconosce:

a) Il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;

b) che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale "privo di rilevanza economica", in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 65 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui all'art. 22, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza non superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

Art. 66 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.